

## CAPITOLO I

### LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIAGNOSI E AGLI INDICATORI DELLA CRISI D'IMPRESA

RICCARDO RANALLI

---

#### 1 Premessa - Strumenti di “uscita guidata” dalla crisi

La Legge fallimentare individua tre diversi strumenti di “uscita guidata”<sup>1</sup> dalla situazione di crisi aziendale:

- il c.d. “piano attestato” di risanamento, accompagnato, di norma, da un accordo non soggetto ad omologazione (art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.);
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* L. fall.) e
- il concordato preventivo nella prospettiva del risanamento aziendale (artt. 160 ss. e 186-*bis* L. fall.).

I tre strumenti si pongono idealmente su una scala crescente di incisività della procedura a cui vanno soggetti, che, solo per il concordato preventivo, presenta natura concorsuale (mirante alla regolazione del dissesto con la collettività dei creditori, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum* e con efficacia *erga omnes*), mentre, negli altri due casi, si riferisce a soluzioni basate sul consenso individuale dei creditori.

In questo contesto, il piano attestato è sicuramente la soluzione più “agile”, che, diversamente dall'accordo di ristrutturazione, è caratterizzata dall'assenza di obblighi pubblicitari (fatta salva la possibilità per il debitore di richiederne la pubblicazione volontaria ai fini di accedere ai benefici fiscali di cui si dirà nel prosieguo) e non è assoggettata ad alcuna verifica preventiva da parte del Tribunale (verifica che, pertanto, avrebbe luogo solo in via eventuale e successiva, qualora la crisi, non risolta, sfociasse nel fallimento del debitore)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Espressione impiegata nel documento congiunto Università degli Studi di Firenze Dipartimento delle Scienze Giuridiche - CNDCEC - Assonime “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, Bozza per discussione della Seconda edizione 2014 (ivi, 8), che, condivisibilmente sottolinea, come, nella gestione di un'impresa in crisi, il ricorso a tali “*strumenti protetti*” – pur mirando, in molti casi, al raggiungimento di un accordo con il ceto criterio che potrebbe anche essere ottenuto all'esito della contrattazione “extra-procedurale” tra le parti coinvolte – è sempre da ritenersi opportuno per tutelarsi al meglio dal rischio di responsabilità civili e/o penali in capo all'imprenditore e di eventuali azioni revocatorie (ivi, Raccomandazione n. 1, 14).

<sup>2</sup> È stato correttamente osservato come proprio il fatto che tale strumento, a differenza dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo, non veda l'immediato intervento del Tribunale ne avrebbe determinato, in passato, un utilizzo non virtuoso quale strumento dilatorio, non accuratamente